



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



Rep. n. 5664 del 23/02/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

(PROVINCIA DI BIELLA)

PNRR M1C3 I1.3 CUP I53I22000070006 TEATRO ERIOS

Contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di "MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS - CUP I53I22000070006 - CIG 9510250A90 .

ATTO INFORMATICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 14.30 in Vigliano Biellese in una sala al piano primo del Palazzo Municipale in Via Milano al numero civico 234.

Avanti a me Dott. Francesco Cammarano Segretario Generale del Comune di Vigliano Biellese, abilitato per legge a rogare gli atti e contratti nell'esclusivo interesse del Comune, sono personalmente comparsi i Signori:

1) GARUFI Geom. Vincenzo, domiciliato per il presente atto presso il Comune di Vigliano Biellese - Via Milano n. 234, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vigliano Biellese C.F.: 83001790027, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, e per infra contenuto nel presente atto in esecuzione della Ordinanza Sindacale numero 2 del 16/06/2022;

2) il sig. CASALE ALLOA MICHELE nato a Chieri (TO) il 11/09/1974, C.F. _____, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa CASALE IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Via Martini & Rossi, 49 - 10023 CHIERI (TO) e sede operativa in Strada della Martina, 3 - 10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO) P.IVA 11823720013, domiciliato per il presente atto presso



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



la Società citata, con sede legale in Chieri (TO) Via Martini e Rossi, 49, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di TORINO al n. 11823720013, in qualità di appaltatore che agisce in forma singola.

Detti componenti della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di far constatare con il presente atto quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 19/10/2022 del Comune di Vigliano Biellese, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS" – CUP I53I22000070006 - CIG 9510250A90 – con quadro economico complessivo di euro 417.500,00= finanziato per €. 300.000,00 con fondi PNRR - M1C3 I1.3, di cui €. 250.000,00 con Decreto SG n. 452-2022 - Finanziamento Europeo - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3, per €. 50.000,00 per incremento pari al 20% del finanziamento a seguito della pubblicazione del DPCM avente ad oggetto “disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili”, e per la restante somma di €. 117.500,00 con fondi comunali-avanzo di amministrazione.

- con determinazioni n. 457 del 02/11/2022 e n. 481 del 10/11/2022, è stato conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella per effettuare procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, e art. 63 del D. Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 10 OPERATORI, sul portale di Acquistinrete- Mercato



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



Elettronico con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara ai

sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

- che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella ha avviato procedura di

gara con avviso n. 42 in data 11/11/2022, per un'indagine di mercato per

l'affidamento dei lavori di "MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS – CUP I53I22000070006 - CIG 9510250A90

- PNRR MIC3 I1.3 CUP I53I22000070006 TEATRO ERIOS;

- che con determinazione n. 1954 del 16/12/2022 della Provincia di Biella sono stati

approvati gli atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori di cui in oggetto in

favore di CASALE IMPIANTI SRL con sede in Via Martini e Rossi, 49 - 10023

Chieri (TO) P.IVA 11823720013, che ha presentato un'offerta economica con un

ribasso percentuale del 14,00% (quattordici virgola zero zero per cento) sull'importo

a base d'asta di € 288.106,34 = oltre ad € 4.757,72 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta. Pertanto l'importo contrattuale sarà di € 247.771,45 = oltre

ad € 4.757,72 (quattromilasettecentocinquantesette/72 euro) per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta per un importo di € 252.529,17

(duecentocinquantaduemilacinquecentoventinove/17 euro) oltre Iva al 10%, per

complessivi € 277.782,09 (duecentosettantasettemilasettecentoottantadue/09 euro);

- che con determinazione n. 609 del 21/12/2022 del Responsabile del Settore Tecnico

è stato preso atto della procedura di gara esperita dalla Stazione Unica Appaltante

della Provincia di Biella, e dell'aggiudicazione all'Impresa CASALE IMPIANTI

S.R.L. ed è stato ridefinito il quadro economico post-gara;

-che è stato verificato l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi

stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto e obblighi dell'appaltatore

I lavori di “MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO ERIOS – CUP I53I22000070006 - CIG 9510250A90”- PNRR M1C3 I1.3

CUP I53I22000070006 TEATRO ERIOS, sono aggiudicati dal Comune di Vigliano

Biellese all’Impresa CASALE IMPIANTI SRL con sede in Via Martini e Rossi, 49 -

10023 Chieri (TO) P.IVA 11823720013, che a mezzo del proprio legale

rappresentante come sopra generalizzato accetta, obbligandosi all’osservanza piena,

assoluta ed inscindibile, di tutte le norme, condizioni, patti e modalità contenuti:

-nel Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, per le disposizioni attualmente in vigore, che qui si intende integralmente riportato;

-nel Capitolato Speciale d’appalto Doc 11, nel Computo Metrico Doc. 06 e nell’Elenco prezzi unitari Doc 07, relativi ai lavori di cui trattasi, documenti progettuali che – debitamente sottoscritti dalle parti – qui si intendono tutti

integralmente richiamati, omessane lettura per dispensa avutane dalle parti;

-nell’offerta presentata in sede di gara omessane lettura per dispensa avutane dalle parti; -----

-in tutti gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui trattasi, costituenti il progetto esecutivo dell’opera approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del

19/10/2022 e determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 457 del

02/11/2022, documenti progettuali che – debitamente sottoscritti dalle parti – qui si

intendono tutti integralmente richiamati, quali facenti parte del contratto, nonché di

tutte le norme di legge relative alle opere pubbliche, vigenti o di successiva



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



emanazione, disposizioni tutte che l'impresa aggiudicataria, per mezzo del proprio

legale rappresentante come sopra generalizzato, dichiara di accettare. -----

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto (Doc. 11); -----

-termine per ultimazione lavori (art. 2.11); -----

-penali in caso di ritardo (art. 2.15); -----

-pagamenti in corso e saldo dei lavori (art. 2.18-2.19); -----

-obblighi e oneri a carico dell'appaltatore (artt. 2.12-2.13-2.21-); -----

-difetti di costruzione, garanzia, manutenzione dell'opera eseguita (artt. 2.7-2.8-2.9).

- l'obbligo di realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti

tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)

di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH),

includendo criteri che assicurino la conformità agli orientamenti tecnici

sull'applicazione del suddetto principio, mediante l'uso di un elenco di esclusione e

alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. In particolare, dovranno essere

escluse le attività di cui al seguente elenco: -----

i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; -----

ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)

che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono

inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; -----

iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di

trattamento meccanico biologico; -----

iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni

all'ambiente, anche tenendo conto delle note a piè di pagina dell'allegato riveduto

della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativo all'investimento



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



in parola; -----

- i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali; -----

- il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere. -----

L'Appaltatore dichiara altresì, ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il rispetto del "Patto d'integrità", approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2015, che è stato dallo stesso sottoscritto per accettazione e che rimane depositato agli atti d'ufficio.

Articolo 3 - Subappalto

Le parti precisano che l'impresa aggiudicataria ha presentato in sede di gara dichiarazione, ex art. 105 – comma 4 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che intende avvalersi del subappalto e per i lavori ivi indicati. -----

I subappalti dovranno comunque essere preventivamente autorizzati ai sensi dello stesso articolo 105. -----

Articolo 4 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Vigliano Biellese all'Impresa CASALE IMPIANTI SRL con sede in Via Martini e Rossi, 49 - 10023 Chieri (TO) P.IVA 11823720013, per la piena e perfetta esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in complessivi di € 247.771,45 (duecentoquarantasettemilasettecentosettantuno/45) = oltre ad € 4.757,72 (quattromilasettecentocinquantesette/72 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



ribasso d'asta per un importo di € 252.529,17

(duecentocinquantaduemilacinquecentoventinove/17 euro) oltre Iva al 10%, per

complessivi € 277.782,09 (duecentosettantasettemilasettecentoottantadue/09 euro);

Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato tramite la Tesoreria Comunale, con le

modalità e scadenze stabiliti all'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto; le parti

concordano espressamente che: -----

a) relativamente al pagamento degli acconti, l'emissione dei certificati di pagamento

dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di

avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 194 D.P.R. 207/2010; il pagamento degli

importi dovuti in base ai certificati dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla

data di ricevimento da parte del Comune della relativa fattura, salva la verifica della

regolarità contributiva e tributaria. -----

b) relativamente alla rata di saldo, l'emissione del certificato di regolare esecuzione

avverrà entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; il pagamento degli importi

dovuti in base al certificato dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di

ricevimento da parte del Comune della relativa fattura, salva la verifica della

regolarità contributiva e tributaria e previa presentazione di apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Le parti riconoscono che i termini di pagamento sono così stabiliti in ragione dei

tempi mediamente necessari per effettuare le verifiche, obbligatorie per legge della

regolarità contributiva e tributaria dell'Appaltatore.

In casi di ritardato pagamento, decorreranno gli interessi previsti dalla normativa

vigente. -----

Articolo 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



indicate, è dovuta all'appaltatore, ove richiesta, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto. -----

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul conto corrente indicato dalla società CASALE IMPIANTI S.R.L.: Banca del Piemonte ag. Carignano IBAN IT30U0304830250000000083016 e la persona delegata ad operare sul suddetto c/c risulta essere: CASALE ALLOA MICHELE nato a Chieri (TO) il 11/09/1974, C.F.

L'Appaltatore si impegna a segnalare, entro 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati qualora venissero cambiati nel corso dell'appalto. -----

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo di Gara (CIG 9510250A90) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il Codice Unico di Progetto (CUP I53I22000070006) relativo all'investimento pubblico. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, l'aver eseguito da parte dell'Impresa una transazione inerente il presente contratto senza avvalersi dei suddetti conti correnti ovvero non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della L. 136/2010. -----

Le obbligazioni di cui sopra si estendono ai subappaltatori e ai subcontraenti della



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



filiera delle imprese a qualsiasi titolo, interessati ai lavori oggetto del presente contratto. -----

Articolo 7 – Cauzione definitiva

A garanzia del perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € 17.677,05 (diciassettemilaseicentosestantasette/05) ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, rilasciata dalla compagnia FINANANZIARIA ROMA in data 03/01/2023, n. 06/01/21/3136284. -----

Il Comune avrà diritto di valersi di detta cauzione, qualora si verificano a carico dell'appaltatore le fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 103 D. Lgs 50/2016. La cauzione sarà svincolata a norma di legge. -----

Articolo 8 – Polizza assicurativa

L'Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 150/2016, apposita polizza di assicurazione numero PC7C3VSF rilasciata dalla società ZURICH – TO006 Torino – emessa il 20/01/2023, per i massimali ivi indicati.-----

Articolo 9 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. -----



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene eseguita la prestazione.

Articolo 10 – Piani di sicurezza

L'Appaltatore si obbliga durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi art. 103 del D. Lgs. 50/2016, che si intendono parte integrante del presente contratto e che, debitamente sottoscritti dalle parti, restano depositati agli atti del Comune.-----

Articolo 11 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68. -----

Articolo 12 – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. -----

Articolo 13 – Clausola arbitrale – esclusione

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie tra il Comune e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, il foro competente è individuato nel Tribunale di Biella. -----

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto, modificazioni soggettive dell'Appaltatore

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo



105, comma 1 D. Lgs. 50/2016. -----

Per le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione, scissione relative all'appaltatore, ivi compresi i contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, valgono le disposizioni di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016. -----

Articolo 15 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell'IVA che rimane a carico del Comune. -----

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA nella misura di legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa e che l'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). -----

ART. 16 – Trattamento dati Personali

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.e i. informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

Del presente atto, redatto su supporto informatico da persona di mia fiducia, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, previo accertamento dell'identità personale delle parti, che sottoscrivono digitalmente il presente atto e i relativi allegati, dopo avermi dispensato dalla lettura degli stessi, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. -----



Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU



Effettuata la sottoscrizione digitale delle parti e dopo avere verificato la validità dei certificati di firma da questi utilizzati, io Segretario rogante appongo digitalmente la mia firma.

Il Responsabile del Settore Tecnico comunale -.....

Il contraente Impresa -

L'Ufficiale Rogante - Segretario Generale –